



Roma, 24 marzo 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00090

**Oggetto: 1. COVID-19 D.P.C.M. 22 MARZO 2020 -ULTERIORI DISPOSIZIONI; 2. • COVID-NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE.**

**• COVID-19 D.P.C.M. 22 MARZO 2020 -ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020 è stato pubblicato il [D.P.C.M. 22 marzo 2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il Decreto prevede quanto segue:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al decreto.
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

**Si precisa che farmacisti e collaboratori che garantiscono il servizio farmaceutico sono esentati dal divieto di spostamento.**

Si evidenzia, infine:

- per le farmacie ubicate in Lombardia [ordinanza](#)
- per le farmacie ubicate in Piemonte: [decreto](#); [chiarimenti](#); [comunicato](#)

**• COVID-NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE**

È disponibile on line il [nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti](#), modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Schito